

**I° FORUM GIURIDICO EUROPEO DELLA NEVE**

**Dott. Hans-Kaspar STIFFLER**

## **Svizzera: Diritto di sport sulla neve**

Lo sport sulla neve ci fa piacere, serve da ricreazione ed è buono per la nostra salute. Purtroppo ci sono infortuni. Nella Svizzera il numero degli infortuni nello sport sulla neve ammonta a 45'400 per sciatori sulle discese ed a 25'800 per snowboarder, vuole dire a 71'200 in somma per gli utenti delle aree sciabili (valore medio delle cinque anni scorsi). La situazione negli altri paesi delle Alpe dove si pratica lo sport sulla neve non sarà differente. Allora: cosa fare?

L'Italia ha creato la legge „Sicurezza sulle piste da neve“ dal 24 dicembre 2003. Questa legge si occupa in principio con i doveri dei gestori delle aree sciabili attrezzate e con le regole per il comportamento degli sciatori e degli snowboarder. Per questa ragione la mia relazione si occuperà in principio anche con questi due soggetti per le quali noi in Svizzera non abbiamo una legge, solo direttive e regole approvate dalla giurisprudenza del nostro Tribunale Federale.

Però comincerò con quattro soggetti, quali sono regolati in Svizzera di leggi e ordinanze della Confederazione e dei Cantoni. Questi quattro sono:

- Pianificazione del territorio
- Impianti di salita
- Veicoli battipista
- Maestri per lo sport sulla neve

### **Pianificazione del territorio**

Quando si ha cominciato praticare lo sci – per me era in 1936 – nessuno non ha parlato di un diritto della neve. Tutti erano liberi di praticare lo sport nella natura dove faceva piacere. L'articolo 699 del Codice Civile Svizzero ha determinato e determina ancora: *„L'accesso ai boschi, alle selve ed ai pascoli è concesso ad ognuno.“* Sono *„riservate le disposizioni proibitive che l'autorità competente può emanare, limitatamente a certi fondi, nell'interesse delle colture.“*

I tempi hanno cambiato. Lo sport sulla neve come è praticato oggi ha bisogno di impianti di risalita, di discese attrezzate, preparate con veicoli battipista, di ristoranti ecc. Questo non si può fare su un territorio qualsivoglia, un

territorio proprietà di un contadino, di una società cooperativa agricola o di una comune. È dunque necessario regolare.

La Svizzera ha creato una **legge federale sulla pianificazione del territorio**. Questa legge obbliga la Confederazione, i Cantoni e le Comuni a provvedere affinché il suolo sia utilizzato con misura. A questo scopo cantoni e comuni devono fare piani d'utilizzazione che delimitano in particolare le zone edificabili, agricole e protette. Il diritto cantonale può prevedere altre zone d'utilizzazione e questo si pratica per zone dello sport sulla neve. Una tale zona permette la costruzione degli impianti di salita, la preparazione delle piste con veicoli battipista e degli ristoranti, in somma tutto che è necessario per lo sport sulla neve in sua forma attuale.

Sulla base di questa legge e del Codice Civile art. 699 è anche possibile di fissare zone di protezione di flora e fauna.

## **Impianti di salita**

Per gli impianti di salita esistono numerose leggi e ordinanze in Svizzera. Tutto è regolato dalla Confederazione: le concessioni per funivie e funicolari, la costruzione e l'esercizio, il controllo ecc. Proprio ora prepariamo una nuova legge per funivie e funicolari, che dovrebbe essere un po' più semplice che l'ordine che abbiamo oggi. Dal punto di vista tecnico questa nuova legge sarà compatibile con le norme europee per funivie.

La responsabilità per impianti di salita è regolata dalla legge federale sulla responsabilità delle imprese di strade ferrate e di piroscafi e della Posta svizzera. L'art. 1 determina: „*Se nella costruzione o nell'esercizio di una strada ferrata o durante lavori accessori che siano soggetti ai pericoli inerenti all'esercizio ferroviario, una persona rimane uccisa o lesa, l'impresa della strada ferrata risponde dei danni che ne risultano, a meno che essa provi che l'infortunio fu causato da forza maggiore, o da colpa di terzi, o da colpa della persona rimasta uccisa o lesa.*“ La responsabilità è dunque una responsabilità causale molto rigorosa. L'infortunato non deve provare una colpa del gestore, ma solo il suo danno e che l'infortunio fu causato da un impianto di salita.

Per scivole vale la responsabilità del proprietario. L'art. 58 del Codice delle obbligazioni determina: „*Il proprietario di un edificio o di altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o da difetto di manutenzione.*“ Anche questa responsabilità è causale.

## **Veicoli battipista**

Veicoli battipista sono veicoli a motore e dunque subordinati alla legge federale sulla circolazione stradale ed a numerose ordinanze.

La responsabilità è regolata dall' art. 58 come segue: „*Se, con un veicolo a motore che è in esercizio, è cagionata la morte o la lesione corporale di una persona oppure un danno materiale, il detentore è civilmente responsabile dei danni.*“ Anchè questa responsabilità è una responsabilità causale e molto rigorosa come quella per le ferrovie.

## **Maestri per lo sport sulla neve**

Maestri per lo sport sulla neve ricevono la loro educazione ed il loro perfezionamento da Swiss Snowsports, una federazione che riunisce i maestri e le scuole per lo sport sulla neve. I maestri ricevono un brevetto da Swiss Snowsports.

In alcuni cantoni della Svizzera come Grigioni (con aree sciabili molto conosciute come Davos o St. Moritz) o Vales (Zermatt, Saas Fee) l'istruzione nello sport sulla neve è regolata da una legge, in altri cantoni come Berna (Wengen, Mürren) no. Questo vuol dire che in alcuni cantoni è la legge che richiede non solo un brevetto per maestri ma che regola anche dove e come i maestri possono istruire e come devono comportarsi. Questa situazione non è soddisfacente, una soluzione unitaria ci farebbe più piacere. Mi sembra che le condizioni per dare lezioni alla clientela dovrebbero essere uguali in tutta la Svizzera.

Ma il problema è ancora più grave. In tutti i paesi delle Alpi (Italia, Austria, Francia, Germania e Svizzera) i maestri ricevono una educazione eccellente. Ma i maestri non hanno la possibilità di istruire clienti in tutti questi paesi ma solo in quello dove hanno ricevuto i loro brevetti. Perché non trovare una soluzione che i paesi delle Alpi riconoscano i brevetti di altri paesi? Sò che la federazione internazionale cerca una soluzione, speriamo con successo.

Ma resta il problema della libera circolazione delle persone. Fra breve sarà possibile che un maestro di un paese della pianura avrà la possibilità di

istruire clienti sia con o sia senza brevetto. Come possiamo trovare una soluzione qui? – Sicuro non in una legge „Sicurezza sulle piste da neve“.

Il contratto fra maestro di sport sulla neve e cliente è conforme al il diritto svizzero un mandato. Il maestro come mandatario è responsabile verso il

mandante della fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli (art. 298 del Codice delle obbligazioni). Questo vuol dire che il maestro di sport sulla neve deve

- dare buoni lezioni, adatti alla capacità dei clienti
- avere un equipaggiamento e materiale idonei per lo sport [e deve controllare che i clienti abbiano lo stesso]
- salvaguardare da pericoli, soprattutto pericoli inerenti la montagna
- educare i clienti non solo come buoni sciatori e snowboarder ma anche come sportivi che conoscono le regole FIS e le direttive SKUS e che dunque sanno comportarsi correttamente sulle discese
- e finalmente il maestro deve essere un esempio ideale di uno sciatore o uno snowboarder.

La responsabilità è rigorosa: Da una persona del mestiere si può aspettare un lavoro perfetto.

### **La responsabilità civile dei gestori – obbligo di assicurare la sicurezza della circolazione sulle discese di sport sulla neve**

La Svizzera – contrario all'Italia – non ha una legge per l'obbligo di assicurare la sicurezza della circolazione sulle discese. Però la Commissione svizzera per la prevenzione degli infortuni su discese da sport sulla neve SKUS ha già in 1969 cominciato fare direttive per la pianificazione, la gestione e la manutenzione delle discese da sport sulla neve. Oggi è in vigore l'edizione 2002 di queste direttive [Internet: [http://shop.bfu.ch/pdf/779\\_42.pdf](http://shop.bfu.ch/pdf/779_42.pdf)]. Il contenuto in breve è il seguente:

**Responsabilità personale dell'utente delle discese da sport sulla neve:** Gli utenti devono adattare il loro modo di praticare il loro sport alle loro capacità e alle condizioni del terreno, alla visibilità e alla qualità della neve.

**Suddivisione delle discese per gli sport sulla neve:** Nelle discese da sport sulla neve si differenziano le **piste** e gli **itinerari**. Le piste e gli itinerari sono demarcati e protetti contro i pericoli inerenti la montagna. Inoltre, la demarcazione delle piste viene effettuata a dipendenza del loro grado di difficoltà. Le piste sono preparate, curate e controllate. – Il terreno al di fuori delle piste e degli itinerari è da considerare come **zona non controllata**.

**Utilizzazione conforme delle discese:** Le discese sono destinate agli sciatori e agli snowboarder. Non sono destinate agli slittatori, ai fondisti, ai „biker“, ai pedoni, ai cani, ecc.

**Apertura delle discese:** Gli orari d’apertura delle discese corrispondono a quelli degli impianti a fune. Al di fuori di questi orari d’apertura, l’impresa responsabile della sicurezza deve curare la manutenzione delle discese e, soprattutto, batterle (prepararle). Le discese sono dunque chiuse.

**Demarcazione delle discese:** Le piste sono demarcate secondo il loro grado di difficoltà; piste facili colore blu, piste di media difficoltà colore rosso e piste difficili colore nero. Le piste devono essere demarcate al centro o da entrambi i lati.

**Bordo della pista:** Su delle piste demarcate da entrambi i lati, la demarcazione contraddistingue il bordo della pista. Le piste sono dunque delimitate lateralmente. Su delle piste demarcate al centro, il bordo della pista non è contrassegnato. La delimitazione della pista risulta dalla battitura con la macchina e dalle condizioni del terreno. Quando degli ostacoli minacciano gli utenti delle discese o se vi è pericolo di caduta, bisogna sempre demarcare e assicurare in modo efficace il bordo della pista, compresa una zona di due metri di larghezza al massimo. Non è necessario creare di veri o propri spazi per le cadute.

**Misure di protezione contro ostacoli artificiali o naturali:** Tutti gli ostacoli sulle piste che gli utenti non possono scorgere nonostante facciano prova dell’attenzione richiesta dalle circostanze, vengono rimossi oppure segnalati, nel caso che non possano essere spostati.

**Impiego di veicoli battipista:** Nella misura del possibile, i veicoli battipista vengono utilizzati al di fuori delle ore di apertura degli impianti a fune. Se essi vengono utilizzati durante le ore di apertura degli impianti a fune, sui tratti di pista stretti e senza visibilità bisogna badare a prendere delle misure di sicurezza adeguate. A causa dell’elevato rischio di incidente che rappre-

tano i veicoli battipista equipaggiati di un argano o di una fresa frontale devono utilizzati solo al di fuori delle ore di apertura degli impianti a fune oppure su delle piste o su dei tratti di piste chiuse.

**Misure in caso di pericolo di valanghe:** Le discese minacciate da valanghe devono essere immediatamente sbarrate. Per le discese demarcate, l'indicazione „sbarrate“ deve comparire sulle tavole di orientamento. Gli utenti devono essere resi attenti allo sbarramento di una discesa attraverso la tavola di sbarramento.

Per avvertire gli utenti che, al di fuori delle discese demarcate, praticano nel territorio non controllato, deve essere esposta, almeno ad ogni stazione di raccordo, la tavola di avvertimento n° 8 (pericolo di valanghe nella zona non controllata). Il segnale luminoso lampeggiante può complementare l'avvertimento.

Molto interessante sono i **Freeride Checkpoints**. Essi ricordano all'utente che esso pratica il suo sport al di fuori delle discese demarcate e rese sicure, vale a dire nella zona non controllata, esclusivamente a proprio rischio e pericolo.

**Misure di protezione contro il pericolo di caduta:** Le rocce a picco, i precipizi, i passaggi trasversali ripidi ecc. devono essere segnalati in modo chiaro. Inoltre gli utenti delle discese devono essere protetti contro il pericolo di cadute attraverso delle solide balaustre, delle reti di protezione o degli impianti di questo genere, nella misura in cui la pianificazione delle piste e degli itinerari, così come la segnaletica, non permettano di evitare questo pericolo.

**Servizio delle piste e del soccorso:** Le imprese di trasporto dispongono di un dispositivo di sicurezza. Esse detengono un servizio delle piste e del soccorso. Il servizio delle piste e del soccorso prepara le piste, esso ne cura la manutenzione e le controlla. Il servizio delle piste e del soccorso si occupa dei primi soccorsi e provvede dell'evacuazione degli utenti feriti sulle piste e sugli itinerari.

**Tavole di orientamento:** le tavole di orientamento devono essere poste alle stazioni di partenza e ad ogni stazione importante dell'area per gli sport sulla neve. Essi comprendono una riproduzione dell'area, gli impianti a fune, le possibilità di discesa, l'avvertimento in caso di pericolo di valanghe, piste da slitta, zone di protezione di flora e fauna (fissate dalla Commune o dal Cantone) e informazione generale (Il servizio del soccorso sorveglia e controlla solamente le piste demarcate e aperte).

La SKUS – e io ho lavorato per la SKUS adesso per 36 anni – è molto fiera di queste direttive che sono approvate oggi dal nostro Tribunale Federale (DTF 117 IV 417) come criterio dell' accuratezza necessaria per la pianificazione, la gestione e la manutenzione delle discese da sport sulla neve.

Per gli sciatori e gli snowboarder che non possono leggere tutti gli articoli delle direttive (24 pagine), la SKUS ha preparato un piccolo libretto „Direttive per sciatori e snowboarder“ [[Internet: http://shop.bfu.ch/pdf/136\\_42.pdf](http://shop.bfu.ch/pdf/136_42.pdf)], dove essi trovano tutto quello che devono sapere per praticare il loro sport, vale a dire le regole FIS e il servizio che loro è offerto dalle imprese secondo le direttive SKUS.

## **Norme di comportamento per sciatori e snow boarder - Regole FIS**

Dove uomini praticano la stessa attività esiste il rischio di collisioni, sia nel traffico sia nello sport. Il nostro tribunale federale aveva da giudicare collisioni fra sciatori già in 1954 e 1956. La situazione nei paesi vicini era la stessa e per i giudici la questione decisiva era sempre: Cos'è negligenza e imprudenza su una discesa di sci? L'art. 41 del Codice delle obbligazioni determina: „*Chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cacionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza.*“ Di solito le due parti di una collisione hanno asserito che il loro comportamento non era negligente o imprudente ma corretto secondo le regole dello sport. Ma quelle erano queste regole dello sport?

In 1967 il comitato giuridico e di sicurezza della Federazione Internazionale di Sci (FIS) ha elaborato dieci regole di condotta per gli sciatori [[Internet: http://www.skus.ch.skus\\_i/frame.html](http://www.skus.ch.skus_i/frame.html)]. Queste regole non erano una invenzione libera ma il risultato dell'esperienza della giurisprudenza nei paesi delle Alpi (Austria, Francia, Germania, Italia e Svizzera) e di cognizioni proprii degli esperti della FIS in materio dello sport di sci. Il comitato era convinto che queste regole erano giuste per lo sport, chiare e bene da capire. La FIS al suo Congresso di 1967 a dunque fissato queste regole non solo per i membri della FIS ma per tutti che praticano lo sport di sci per evitare conflitti sulle discese da sport sulla neve. Le regole dunque sono il criterio per la accuratezza necessaria su queste discese.

Voi conoscete tutti queste regole in forza adesso per pressochè quaranta anni. Le regole hanno state modificate leggermente in 1990 e ancora una volta in 2002. Sono vigenti oggi non solo per gli sciatori ma anche per gli snowboarder.

Per meglio ricordare la Commissione svizzera per la prevenzione degli infortuni su discese da sport sulla neve (SKUS) a elaborato un conciso come segue

### **Regola fondamentale**

1. Non mettere in pericolo o danneggiare nessuno.

### **Regole di circolazione**

2. Discendere a vista. Adeguare la velocità e il comportamento alle proprie capacità nonché alle condizioni della pista e meteo.
3. Rispettare il percorso degli sciatori e degli snowboarder che precedono.
4. Durante sorpasso mantenere una distanza sufficiente.
5. Prima di partire e curvare verso monte guardare a monte.

### **Sosta/salita**

6. Sostare solo a bordo pista o in luoghi ben visibili.
7. Salire o scendere solo ai bordi della pista.

### **Segnali**

8. Rispettare le demarcazioni e la segnaletica.

### **In caso d'incidente**

9. Prestare soccorso, avvertire il servizio di salvataggio.
10. Chiunque sia coinvolto in un incidente o ne sia testimone è tenuto a dare le proprie generalità.

Per la giurisprudenza svizzera le dieci regole FIS sono oggi il criterio della accuratezza necessaria sulle discese da sport sulla neve. Il nostro tribunale federale ha deciso questo già in 1991 e lo conferma d'allora in poi in pratica costante.

È dunque chiaro adesso cosa vuole dire negligenza od imprudenza sulle discese da sport sulla neve. Quello che pratica lo sport conforme alle regole FIS non è negligente, quello che viola le regole FIS è negligente od imprudente.

La SKUS ha completato le regole FIS con cinque regole per gli snowboarder come segue [Internet: [http://shop.bfu.ch/pdf/136\\_42.pdf](http://shop.bfu.ch/pdf/136_42.pdf)]:

1. La gamba anteriore deve essere collegata saldamente alla tavola con una cinghia di ritenuta.
2. Durante la risalita con skilift o seggiovie togliere la gamba posteriore dall'attacco.
3. Prima di ogni cambio di direzione, in particolare prima di un heel turn/una virata backside, volgere lo sguardo indietro per verificare lo spazio.
4. Dopo aver tolto lo snowboard, posarlo sempre sulla neve con gli attacchi verso il basso.
5. Sui ghiacciai, non staccare la tavola per il pericolo di crepacci.

Il Tribunale Federale non ha ancora avuto l'occasione per dire che queste regole valgono come le regole FIS.

### **Responsabilità dei gestori – responsabilità degli sportivi (DTF 130 III 193)**

Nella sua decisione del 23 dicembre 2003 (DTF 130 III 193) il nostro Tribunale Federale ha chiaramente fissato le responsabilità reciproche dei gestori e dei sportivi come segue:

L'obbligo di assicurare la sicurezza della circolazione sulle discese di sport sulla neve chiede che gli utenti siano protetti contro pericoli non riconoscibili senz'altro (proprie trappole) e contro pericoli non evitabili nonostante dell'attenzione richiesta dallo sportivo. Le limiti dell'obbligo sono da una parte la proporzionalità: il gestore deve fare quello che è necessario e possibile normalmente, e dall'altra parte la responsabilità personale degli sportivi: i pericoli inerenti allo sport sono a loro rischio e gli sportivi devono comportarsi secondo le regole FIS e adattare la loro velocità alle loro capacità e alle condizioni delle discese e del tempo e devono rispettare la demarcazione e la segnalazione.

Questa decisione conferma in ottima forma tutto quello che abbiamo preparato nella SKUS e nella FIS: Esiste una responsabilità rigorosa per i gestori delle aree sciabili ma questa responsabilità è limitata dalla responsabilità personale degli sportivi.

Erlenbach, 15. November 2005 / St